

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE**

**Ai sensi dell'art.3 della Legge n.244/07, dell'Art.7 del D.Lgs.165/01 e dell'art.110 c.6 del D.Lgs.n.267/00**

**Approvato con atto G.C. n.50 del 24.4.2008 e come modificato con atto delibera G.C. n.84 dell'8.09.2009 (POI REVOCATA ) E MODIFICATO CON ATTO G.C. 27/2014**

## **Art.1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.165/01, dell'art.110 c.6 del D.Lgs.n.267/00, come previsto dall'art.3 c.56 della L.n.244/07

## **ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Fermo restando il principio secondo il quale il Comune esercita le proprie funzioni amministrative e svolge i compiti ad essa attribuiti dall'ordinamento avvalendosi di norma del proprio personale, le disposizioni del presente capo disciplinano il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo occasionale, professionale o coordinato e continuativo, secondo quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs.n.165/01 e dall'art.110 del D.Lgs, n. 267/00.
2. Restano esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni, ovvero soggetti a specifica regolamentazione:
  - a) gli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori, nonché relativi a servizi di ingegneria o di architettura, o comunque connessi alla realizzazione di opere pubbliche, che restano disciplinati dal D.Lgs. n.163/2006, dal relativo regolamento di attuazione e dal regolamento comunale dei contratti;
  - b) gli incarichi professionali inerenti attività notarili e quelli conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente o ad essi connessi, nonché gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
  - c) gli incarichi riferiti a prestazioni ricadenti nell'ambito di discipline normative specifiche (es. codice dei contratti).

## **Art. 3 – Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi**

1. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti (di particolare e comprovata specializzazione universitaria) in possesso almeno del diploma di laurea magistrale e che abbiano maturato un'adeguata esperienza professionale nelle materie oggetto dell'incarico non inferiore ad un anno. Per gli incarichi di lavoro autonomo professionale si può prescindere dal possesso della laurea specialistica per le attività disciplinate dalla normativa vigente.
2. Nell'atto che dispone il ricorso alla collaborazione esterna, oltre alle motivazioni che giustificano tale ricorso si deve attestare:
  - a) che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) che è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente mediante espressa ricognizione;
  - c) che si tratta di una prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata;

- d) le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, oltre a quanto previsto dal comma precedente, quali titolo di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi o elenchi professionali, esperienze e ogni altro elemento ritenuto utile e necessario.

Con il medesimo atto devono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo può essere indicato in misura fissa, ovvero quali limite massimo di spesa qualora si intenda farlo oggetto di contrattazione.

#### **Art.4 – Criteri e modalità di conferimento**

1. Il Dirigente, ovvero il Responsabile di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità, o figura equivalente, individua di norma i collaboratori esterni a seguito di una procedura comparativa avviata mediante emanazione di un avviso contenente le indicazioni di cui ai punti c) e d) dell'art. 40 bis c.2, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, e i criteri e le modalità della comparazione.
2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici (15) giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, fatta salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità.
3. L'incarico professionale il cui compenso netto sia inferiore a € 10.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali, può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato mediante pubblicazione per almeno 7 giorni di avviso pubblico contenente gli elementi di cui al comma 1e con le modalità di cui all'art.32 della legge n.69/2009”.

#### **ART. 5 – PROCEDURA COMPARATIVA**

1. Il Dirigente o figura equivalente competente, di norma, effettua la valutazione personalmente, e comunque per gli incarichi di valore inferiore a € 20.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali. Per gli incarichi di valore superiore, con decisione motivata, il Dirigente può avvalersi di una commissione da lui nominata e presieduta, composta da personale dell'Ente esperto. La partecipazione alla commissione costituisce dovere d'ufficio e non dà titolo a percepire alcun compenso.
2. La valutazione è effettuata, secondo i criteri predeterminati, comparando i curricula e le eventuali proposte economiche richieste. I criteri, a titolo indicativo, potranno fare riferimento ai titoli posseduti, alle abilità e all'esperienza professionale maturata in attività afferenti o similari a quelle dell'incarico, alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, ai tempi di realizzazione delle attività, al ribasso del compenso qualora il medesimo potesse essere oggetto di offerta.
3. Valutati i curricula, ove ritenuto utile ed opportuno, il dirigente può disporre un colloquio con i candidati che presentano il livello professionale maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

#### **ART.6 –**

#### **CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA**

1. Il Dirigente o figura equivalente può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative e, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti.
  - a) Sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui all'articolo precedente, sostanzialmente ferme restando le condizioni previste dall'avviso di selezione;

- b) L'incarico abbia per oggetto prestazioni tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato;
  - c) Quando la particolare urgenza, debitamente motivata, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative;
2. Si procederà alle pubblicazioni inerenti all'incarico in conformità alla vigente normativa a cura del responsabile che conferisce l'incarico entro il termine di legge”

#### **Art.7 – Individuazione del collaboratore e stipula del contratto**

1. Il Dirigente o figura equivalente approva con determinazione le risultanze della procedura svolta e lo schema di contratto ed effettua tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto contrattuale .
2. Il contratto è stipulato per iscritto avvalendosi del supporto dell'Ufficio Contratti e deve contenere i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente
  - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico, che si risolve automaticamente alla scadenza del termine indicato, senza obblighi di preavviso;
  - d) il luogo in cui la collaborazione viene svolta;
  - e) l'oggetto della prestazione professionale;
  - f) le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento della prestazione e delle eventuali verifiche;
  - g) i profili inerenti la proprietà dei risultati nel caso di incarichi professionali;
  - h) le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività nel caso di incarichi professionali;
  - i) l'ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i limiti e le modalità per la relativa liquidazione;
  - j) la determinazione delle penali pecuniarie, nel caso di incarichi professionali e le modalità della loro applicazione, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni;
  - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  - l) il foro competente in caso di controversie, escluso il ricorso all'arbitrato;
  - m) l'obbligo per l'incaricato di stipulare una polizza assicurativa per colpa professionale qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ovvero consista nella redazione di progetti o piani;
  - n) quant'altro necessario a definire compiutamente l'incarico.
3. Il contratto consiste in un documento da sottoscrivere con firma autografa, ovvero digitale nei casi consentiti, sia da parte del prestatore d'opera, sia dal rappresentante dell'Amministrazione.
4. La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'apposita autorizzazione qualora l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione.

#### **Art. 8 – Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi**

1. Gli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi esterni con i dati richiesti dalla normativa vigente sono pubblicati a cura del responsabile della trasparenza sul sito web del Comune sezione dedicata, su richiesta del responsabile che affida l'incarico, con le modalità e i tempi disposti dal d.lgs.n.33/2013.
2. L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza sono comunicati semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica a cura del Servizio Personale con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

### **Art. 9 – Corrispettivo**

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente con prestazioni riconducibili a quello oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione.
2. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Nel provvedimento di liquidazione il Dirigente o figura equivalente dà atto dell'esito dell'incarico, attesta lo stato della realizzazione, anche parziale in caso di acconto, il rispetto dei tempi, il prodotto finale e la sua effettiva utilità per l'Ente.

### **Art.10 – Limite massimo di spesa annuo per incarichi e consulenze**

1. Il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze è fissato nella misura del 6 % della spesa corrente annua per il personale e per l'acquisizione dei servizi come risultante dagli appositi capitoli di bilancio. Sono esclusi dal predetto limite massimo gli incarichi per servizi di ingegneria e di architettura o ad essi connessi in quanto ricompresi nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche finanziate in conto capitale.

### **Art.11 – Collaborazioni coordinate e continuative**

1. Il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative è consentito per prestazioni di attività altamente qualificate riconducibili ad uno o più progetti di lavoro o fasi di esso, da svolgere in un arco di tempo determinato senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario, svincolato dall'inserimento strutturale nell'organizzazione dell'Ente, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
2. Per l'affidamento degli incarichi di co.co.co si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di collaborazioni esterne. Di norma, la valutazione dei candidati è effettuata dalla commissione prevista dall'art.5 mediante espletamento di una o più prove con formazione di graduatoria di merito.
3. Il compenso è determinato in misura non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro per livelli professionali analoghi, comunque nel rispetto dei criteri di equità e proporzionalità.

## **Art.12 – Incarichi legali**

- 1.** L'affidamento di incarichi legali esterni, siano essi di rappresentanza e difesa in giudizio, ovvero di mera consulenza è consentito soltanto quando l'eventuale Ufficio Legale interno si sia dichiarato indisponibile per eccessivo carico di lavoro od abbia convenuto sulla opportunità dell'incarico ove la particolare complessità della fattispecie da esaminare richieda una specifica ed approfondita esperienza professionale nella materia. In tali casi l'indicazione del professionista è demandata all'organo competente ad adottare il provvedimento finale.
- 2.** Gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché quelli di domiciliazione, non sono, di norma, subordinati al previo esperimento di procedure comparative stante la speciale fiduciarità dei rapporti. Sono altresì escluse procedure comparative quando debbano essere acquisiti pareri pro-veritate o comunque particolarmente autorevoli per forma e/o la posizione ricoperta dal professionista, nonché nei casi di estrema urgenza o di particolare complessità, specializzazione o valore.
- 3.** Nei casi in cui si ritenga di procedere all'affidamento diretto ai sensi del comma 2 potrà essere utilizzato anche un apposito elenco di professionisti di provata esperienza da formare a cura dell'eventuale ufficio legale interno sulla base dei criteri di competenza e specializzazione fra gli avvocati iscritti nell'albo della provincia di Forlì-Cesena.
- 4.** Non possono essere conferiti incarichi legali agli avvocati che hanno assunto il patrocinio di cause contro l'Amministrazione o avverso enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società costituiti o partecipati dal Comune, che hanno contravvenuto al dovere di fedeltà o hanno violato altri doveri professionali nei confronti dell'Amministrazione, ovvero che siano sottoposti a procedimento penale.

**ALLEGATO "B" DELIBERA DI G.C.N.50/2008**

Il Segretario  
Dott. Paolo Cantagalli

**CONDIZIONI NECESSARIE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI****A. Obiettivi**

Nell'ambito degli obiettivi previsti dal Piano esecutivo di gestione, deve essere evidenziato che il responsabile del servizio può, per realizzare in modo ottimale gli obiettivi stessi e le attività connesse, conferire incarichi professionali per studi, ricerche e consulenze, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

**B. Condizioni**

Nella determinazione di conferimento dell'incarico deve risultare esplicitamente:

- 1) l'inserimento dell'incarico nel "programma" adottato dal Consiglio;
- 2) la corrispondenza agli obiettivi dell'amministrazione conferente;
- 3) la necessità di acquisire particolari cognizioni in ordine a specifiche questioni che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale addetto al servizio o comunque, del personale dell'ente. Non devono implicare lo svolgimento di attività continuativa;
- 4) l'adeguata motivazione attestante l'impossibilità per l'Ente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; ciò deve essere verificato attraverso una reale ricognizione della dotazione organica di fatto alla data dell'incarico;
- 5) l'elevata professionalità, contraddistinta da elevata autonomia nello svolgimento dell'incarico, tale da caratterizzarsi quale "prestazione di lavoro autonomo".

**C. Modalità dell'individuazione**

Nell'atto di incarico deve essere fatta esplicita menzione delle modalità di individuazione dell'incaricato, dei criteri di svolgimento dell'incarico, della temporaneità dello stesso, della congruità del compenso, delle utilità che possano essere conseguite dall'Ente.

**D. Limiti di spesa**

La spesa complessiva dell'anno non deve superare la somma spesa indicata nel "regolamento" ed eventualmente nel P.E.G.. A tal fine è necessaria una specifica attestazione del servizio finanziario.

**E. Documentazione**

- a) valutazione della "Dotazione organica" del Comune di fatto alla data dell'incarico;
- b) curriculum del professionista prescelto;
- c) bozza della determinazione dirigenziale di affidamento di incarico, contenente la bozza del disciplinare di incarico dal quale dovrà risultare il rispetto delle condizioni e delle procedure indicate nella presente direttiva, la specificazione che l'incarico viene affidato nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa.

**F. Trasmissione alla Corte dei conti<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> La sezione regionale di controllo per la Lombardia, con determinazione 26.10.2006, n. 11 "Adempimenti a carico degli Enti Locali e modalità di esame da parte della sezione degli atti inviati ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005" ha precisato che l'acquisizione degli atti di spesa di cui all'art. 1, comma 9 (studi ed incarichi di consulenza), 10 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza), 56 e 57 (limite di spesa per consulenze) "è finalizzata all'esercizio del controllo successivo sulla gestione" per cui l'obbligo di trasmissione della documentazione, previsto dal comma 173, "va correlato all'effettivo svolgimento del controllo, rispetto al quale è strumentale" (per cui nel programma di attività per il 2007 sarà inserito un controllo sulla gestione specificatamente riferito alle spese relative ad attività di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza). Viene poi sottolineato che il comma 12 esclude da limitazioni gli Enti Locali e quelli del S.S.N., ricordando come l'esclusione sia conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005, la quale ha chiaramente affermato che sono incostituzionali le norme fissanti vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa. In sostanza, quantomeno in Lombardia, per il 2007, l'intento deterrente perseguito dal legislatore della legge 266/2005 sarà soddisfatto.

La determinazione adottata **quando l'importo della spesa eccede i 5.000 euro** deve essere trasmessa alla sezione regionale di Controllo della Corte dei conti a cura del responsabile servizio finanziario.

Nell'atto deve essere riportata l'indicazione "di trasmettere copia del presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

### **Pubblicazione sul sito web dell'ente <sup>2</sup>**

*L'efficacia dei contratti che regolano rapporti di consulenza con le amministrazioni pubbliche decorrerà dalla data della pubblicazione sul sito web istituzionale del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso. La pubblicazione sul web diviene, dunque obbligatoria. La legge non prevede la modalità per pubblicizzare i contratti. Non sembra sufficiente la pubblicazione dalla determina all'albo pretorio.*

**Trasmettere il modello che segue all'Ufficio personale per l'inserimento nel sito web del Comune**

### **INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA CONFERITI**

( \_\_\_\_\_ )

Incaricato:
Oggetto dell'incarico:
Area, servizio o ufficio:
Atto amministrativo:
Decorrenza e durata:
Importo concordato:

<sup>2</sup> Prevista dall'art. 3, comma 54 della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) il cui testo è riportato al paragrafo 1.1 della prima parte della presente guida.



